



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L. R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 429 del 04/04/2022

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 383 del 06/04/2022

Direzione: V Direzione Ambiente e Pianificazione

Servizio: Tutela Aria e Acque

Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale n° **8/2022** a favore della Ditta **S.A. FIRE PROTECTION s.r.l.** per l'attività di progettazione, produzione manutenzione di articoli tecnici per antincendio e sicurezza svolta nello stabilimento sito in C.da S. Biagio Zona industriale del Comune di San Pier Niceto (ME).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TITOLARE P.O. Delegato Funzioni Dirigenziali

- VISTO** il D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;
- VISTA** la L. n° 241 del 07/08/1990;
- VISTO** il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;
- VISTA** la Circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;
- VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;
- VISTA** la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 175/Gab. del 09.08.2007 che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 176/Gab. del 09.08.2007 con il quale è stato approvato il Piano della Regione Sicilia di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria, modificato D.A. n° 19/GAB del 11.03.2010;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 154/Gab del 24.09.2008 con il quale sono state approvate le linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 74/Gab. del 08.05.2009 che approva le linee guida per l'adozione delle Autorizzazioni in Via Generale (A.V.G.);
- VISTO** il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 31 del 06.05.2017;
- VISTO** il nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 13 del 02.04.2019;

- VISTA** la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”, con particolare riferimento all’art. 29 in cui viene riportata l’inapplicabilità dell’istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l’ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità;
- VISTA** la richiesta di AUA inoltrata dalla Ditta S.A. FIRE PROTECTION s.r.l. pervenuta tramite S.U.A.P. territorialmente competente con nota protocollo n° 15069 del 13.07.2021 e successive integrazioni del 07/10/2021 e del 14/10/2021, assunte rispettivamente al Protocollo generale di questo Ente il 02/08/2021 al n° 27792/21, il 07/10/2021 al n° 33931/21 e il 14/10/2021 al n° 34973/21, per lo scarico in fognatura comunale di acque reflue di cui all’art. 3 comma 1 lett. a), per le emissioni in atmosfera art. 269 lett. c) per il nuovo punto di emissione E₃ relativo al nuovo impianto di granigliatura e per l’impatto acustico lett. e) del D.P.R. n° 59/13 per l’attività di progettazione, produzione manutenzione di articoli tecnici per antincendio e sicurezza svolta nello stabilimento sito in C.da S. Biagio del Comune di San Pier Niceto (ME) ;
- VISTA** la presa d’atto n° 17/2016 di adesione alla Autorizzazione in linea generale di cui alle D.D. n° 64 (verniciatura E₁) e n° 65 (saldatura E₂) del 13.10.2009, ancora in corso di validità, rilasciata da questa Direzione, protocollo n° 29959/16 del 21.09.2016 e notificata dal SUAP con nota protocollo n° 31371/16 del 10.04.2016;
- VISTO** il verbale n° 28cds A.U.A. del 16.11.2021 della Conferenza di Servizi, convocata da questo Ufficio con nota protocollo n° 35389/21 del 18.10.2021 durante la quale si decide di interrompere i termini procedurali per inoltrare i chiarimenti e le informazioni richiesti;
- VISTA** l’autorizzazione definitiva allo scarico nella rete fognaria consortile rilasciata dall’IRSAP protocollo n° 5515/2018 del 22.02.2018, acquisita durante la Conferenza di servizi sopracitata;
- VISTE** le integrazioni documentali della Ditta trasmesse tramite SUAP, assunte al Protocollo generale di questo Ente al n° 42051/21 del 13.12.2021;
- VISTA** la nota dell’IRSAP, assunta al Protocollo generale di questo ente al n° 43380/21 del 23.12.2021 con la quale si conferma il provvedimento prot. n° 5515/2018 del 22.02.2018 e si precisa che l’autorizzazione si riferisce esclusivamente allo scarico nella rete fognaria delle acque nere, mentre la gestione della rete delle acque meteoriche e ogni relativa attività autorizzatoria rimane di competenza comunale;
- VISTO** il verbale n° 1cds AUA del 11.01.2022 della Conferenza di Servizi, convocata da questo Ufficio con nota protocollo n° 42362/21 del 15.12.2021 a seguito delle integrazioni documentali durante la quale si decide di poter procedere al rilascio AUA appena pervenuti i pareri favorevoli da parte della STA di Messina e dell’Ufficio tecnico del Comune;
- VISTO** il parere favorevole in ambito urbanistico, igienico-sanitario ed acustico trasmesso dall’Ufficio tecnico del Comune di San Pier Niceto con nota protocollo n° 387 del 13.01.2022, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 829/22. Con la stessa nota viene autorizzato lo scarico delle acque meteoriche provenienti dalla rete di drenaggio nella rete acque bianche comunali. Tale atto si allega e fa parte integrante (All. 1);
- VISTO** il parere endoprocedimentale A.U.A. n° 05/2022 espresso dalla STA di Messina protocollo n° 18171 del 18.03.2022, trasmesso dal SUAP con nota prot. n° 2838 del 31.03.2022, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 10567/22. Tale atto si allega alla presente autorizzazione e ne fa parte integrante (All. 2);
- CONSIDERATO** che il presente atto sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- VISTA** l’insussistenza del conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del “Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina” – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;
- VISTO** il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
- VISTO** il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;

VISTO	lo statuto dell'Ente;
PRESO ATTO	che la Città Metropolitana di Messina, subentrata alla Provincia Regionale di Messina, è l'Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (art. 2 comma 1 lett. b del DPR n° 59/13);
VISTO	l'art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015, secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;
VISTA	la L.R. n° 24 del 24.08.1993 e s.m.i. che disciplina la tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
VISTO	che la Ditta ha effettuato il pagamento della suddetta tassa in data 09.01.2021.

DETERMINA

per quanto in premessa di

ADOTTARE

l'Autorizzazione Unica Ambientale n° 8/2022 a favore della Ditta **S.A. FIRE PROTECTION s.r.l.** per lo scarico in fognatura di acque reflue di cui all'art. 3 comma 1 lett. a), per le emissioni in atmosfera lett. c) e lett. d) e per l'impatto acustico lett. e) del D.P.R. n° 59/13 per l'attività di progettazione, produzione manutenzione di articoli tecnici per antincendio e sicurezza svolta nello stabilimento sito in C.da S. Biagio Zona industriale del Comune di San Pier Niceto (ME).

Titolo abilitativo lett. a)

Art. 1) La Ditta è autorizzata ad effettuare gli scarichi delle acque provenienti dall'insediamento produttivo con le seguenti modalità: lo scarico civile e lo scarico di dilavamento del piazzale dovranno rispettare i limiti previsti dalla Tab. 3, All. 5, P. III del D.Lgs. 152/06 per gli scarichi in pubblica fognatura prevedendo distinti pozzetti di ispezione e campionamento, assicurandone la costante disponibilità alle Autorità preposte al controllo.

Art. 2) I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 5 dell'art 101 del D. Lgs. 152/06.

Art. 3) In particolare il Gestore dovrà:

1. provvedere, annualmente, a partire dalla data di notifica del presente atto, in tempo asciutto, ad eseguire analisi chimiche sul refluo originato dal dilavamento del piazzale (collaudo delle manichette), dopo il trattamento, da campionarsi ove possibile in modalità mediata nelle 3 h, considerando i seguenti parametri minimi da indagare: pH, COD, BOD₅, Solidi Sospesi, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo totale, Tensioattivi e Idrocarburi totali, Solventi Organici aromatici, Alluminio, Arsenico, Cromo, Rame, Nichel, Manganese, Stagno, Piombo, Saggio di Tossicità acuta, inviando gli esiti analitici all'Ufficio Tecnico del Comune, all'ARPA di Messina e a questa Direzione entro 60 gg dalla data del campionamento;
2. provvedere, annualmente, a partire dalla data di notifica del presente atto, in corrispondenza di precipitazioni atmosferiche, ad analisi sul refluo da dilavamento meteo, dopo il trattamento, da campionarsi ove possibile in modalità mediata nelle 3 h, considerando i seguenti parametri minimi da indagare: pH, COD, BOD₅, Solidi Sospesi, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo totale, Tensioattivi e Idrocarburi totali, Solventi Organici aromatici, Alluminio, Arsenico, Cromo, Rame, Nichel, Manganese, Stagno, Piombo, Saggio di Tossicità acuta, inviando gli esiti analitici all'Ufficio Tecnico del Comune, all'ARPA di Messina e a questa Direzione entro 60 gg dalla data del campionamento;
3. mantenere separata la linea dei servizi igienici, che deve avere scarico a sé, rispetto alle altre linee idrauliche o, quantomeno, inserirsi a valle del pozzetto di controllo-prelievo delle acque reflue industriali;

4. munirsi di idonee apparecchiature di controllo qualitativi e quantitativi, ovvero idoneo campionatore automatico (come riportato nell'Autorizzazione IRSAP 5515 del 22.02.2018);
5. realizzare entro mesi SEI dal rilascio dell'AUA il sistema di gestione (raccolta, trattamento e scarico) delle acque di dilavamento piazzali, secondo l'ipotesi progettuale avanzata nel contesto dell'istanza AUA;
6. documentare fotograficamente la posa in opera del sistema depurativo e delle sezioni idrauliche significative (afferenze ed efferenze), raccordi inclusi;
7. garantire il destino dei prodotti della depurazione (sabbie, fanghi, oli e acque di controlavaggio del filtro a coalescenza) nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti ed esibire, entro mesi SEI dal rilascio dell'AUA e comunque non appena ultimato il sistema di trattamento e scarico delle acque di dilavamento, copia di convenzione/contratto con operatore autorizzato;
8. non immettere nella rete idrica di scarico interna acque reflue o altre sostanze di scarto derivate dal processo produttivo;
9. non immettere nella rete fognaria sostanze infiammabili, esplosive, radioattive che possano sviluppare gas o vapori tossici, che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni o aderire alle pareti;
10. non accettare nel proprio depuratore reflui provenienti da altri insediamenti produttivi;
11. procedere ad una corretta manutenzione di tutta la dotazione depurativa con rimozione tempestiva degli oli, dei sedimenti e di ogni altro scarto accumulato, al fine di non ridurre i volumi e i tempi detentivi utili alla depurazione;
12. sospendere lo scarico in caso di anomalia nella sua composizione (superamento dei limiti tabellari), provvedendo a smaltire i reflui come rifiuto, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla Parte IV del D.lgs. 152/06, fino alla normalizzazione dei valori parametrici;
13. dare notizia, anticipatamente ad ogni intervento, di ogni variazione del ciclo tecnologico o della dotazione depurativa, al fine di consentire tutte le valutazioni a seguire;
14. trasmettere annualmente una relazione di sintesi su quantità di acque attinte, di materie prime e di materie prime ausiliarie utilizzate, gestione della dotazione depurativa, quantità e destino dei fanghi e degli oli residuati dalla depurazione.

Titolo abilitativo lett. c)

Art. 4) La Ditta è autorizzata ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n° 152/06 alle emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti degli inquinanti come riportato nella tabella che segue:

Punto di emissione	Descrizione	Portata m³/h	Inquinante	Limiti (espressi in mg/Nm³ anidri)	Sistema di abbattimento
E₃	Impianto di granigliatura	2795	Polveri totali	< 20 *	Filtro a cartucce

**D.A. n° 19/GAB del 11.03.2010 Art. 2 lett.a)*

Art. 5) Il Gestore, ricevuta la notifica del presente atto, dovrà comunicare a questa Direzione, all'ARPA di Messina, alla STA di Messina e al Sindaco territorialmente competente la messa in esercizio del nuovo impianto di granigliatura (punto di emissione E₃) con un preavviso di almeno **quindici giorni**. Raggiunta la messa a regime dell'impianto, il Gestore dovrà, altresì, comunicare agli stessi Enti, con congruo anticipo, le date in cui verranno effettuate le **misure delle emissioni nell'arco di dieci giorni**, per almeno due volte ed in giorni diversi, e trasmettere successivamente i risultati delle analisi entro 60 giorni dall'avvenuta misurazione, come chiarito dal comma 5 dell'art. 269 del D.Lgs. n° 152/06.

Art. 6) Il Gestore dovrà effettuare con cadenza **annuale**, la misurazione delle emissioni con l'impianto condotto a pieno regime, comunicando con almeno 15 giorni di anticipo, a questa Direzione, all'ARPA di Messina e alla STA di Messina la data in cui verranno svolte le prove, affinché i suddetti Enti, qualora lo ritengano opportuno, possano espletare l'attività di controllo di competenza, ai sensi dei commi 2 e 3 del D.M. 12.07.1990. La Ditta è tenuta, in ogni caso, a comunicare ai suddetti Enti i risultati delle misurazioni che dovranno essere presentate secondo quanto disposto dal D.A. n° 31/17 del 25.01.1999, anche a mezzo elettronico giusta nota prot. n° 61040 del 26.09.2011 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente. I certificati delle analisi dovranno essere trasmessi alle Autorità competenti entro **60 giorni** dalla data in cui sono stati effettuati i campionamenti.

Art. 7) Il Gestore, per i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni, dovrà fare riferimento alle norme tecniche CEN, ove queste non siano disponibili, sulle base di pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste non siano disponibili, sulla base di pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali vigenti nel rispetto dell'All. VI, Parte V del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.

Art. 8) Il Gestore, inoltre, dovrà rispettare le seguenti disposizioni:

1. i camini dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata univocamente con scritta indelebile, indicando anche il diametro del condotto in corrispondenza del punto di prelievo, conformemente a quanto descritto negli elaborati grafici allegati all'istanza;
2. i condotti, le sezioni e le piattaforme di lavoro relativi all'esecuzione di misurazione alle emissioni periodiche, dovranno essere conformi ai requisiti strutturali e tecnici indicati nella norma UNI EN 15259:2008 ed alle considerazioni di natura pratica relative agli strumenti di misura descritti nella norma UNI EN ISO 16911-1:2013 con accesso alle postazioni di prelievo in sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa di settore (D. Lg. n° 81/2008 ss.mm.ii.);
3. i requisiti tecnici e costruttivi dei camini (All. IX, parte II, del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.) dovranno essere in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente;
4. i risultati analitici degli autocontrolli dovranno riportare l'indicazione del metodo utilizzato e l'incertezza della misurazione derivante dal metodo di campionamento/analisi impiegato;
5. nel caso di superamento dei limiti dell'inquinante imposto, accertato durante i campionamenti in regime di autocontrollo, comunicare entro le successive 24 ore agli Enti preposti al controllo;
6. nel caso di guasto, tale da non permettere il rispetto dei limiti di emissione dell'inquinante, procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile ed informare tempestivamente gli Organi di controllo, così come previsto dall'art. 271, commi 14 e 20 ter del D.Lgs. n° 152/06. Dovrà essere annotato su apposito registro, secondo lo schema riportato in appendice 2 dell'All. VI alla Parte V del decreto sopra citato, il motivo dell'interruzione del funzionamento dell'impianto, nonché la data e l'ora dell'interruzione, del ripristino e la durata in ore della fermata. Detto registro dovrà essere tenuto a disposizione degli Organi di controllo;
7. rispettare, per le emissioni diffuse e fuggitive in tutte le fasi del ciclo produttivo, le prescrizioni e le direttive contenute nell'All. V alla Parte V del D. Lgs. n°152/06;
8. annotare su apposito registro tutte le operazioni di manutenzione del sistema di abbattimento relazionando, con periodicità **annuale**, agli Organi di controllo competenti;
9. comunicare agli Organi di controllo, come previsto al comma 8 dell'art. 269 del D.Lgs. n° 152/06, qualsiasi modifica dell'impianto utilizzato nell'ambito dell'attività produttiva.

Titolo abilitativo lett. d)

Art. 9) Il Gestore dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni riportate nelle D.D. n° 64 (cabina verniciatura E₁) e 65 (saldatura E₂) del 13.10.2009 di Autorizzazione in Via Generale (AVG).

Titolo abilitativo lett. e)

Art. 10) Il Gestore dovrà ottemperare ai criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche.

Ulteriori prescrizioni

Art. 11) Il Gestore è tenuto a trasmettere, entro il 30 aprile di ogni anno, anche su supporto informatico, a questa Direzione, all'ARPA di Messina, alla STA di Messina, un "**Rapporto Annuale**" che descriva l'esercizio dello stabilimento riferito all'anno solare precedente. I contenuti minimi del Rapporto dovranno essere:

1. nome dell'impianto con riferimento al Gestore ed alla società che controlla lo stesso;
2. dichiarazione di conformità all'Autorizzazione Unica Ambientale nella quale il Gestore indica che l'esercizio dell'impianto, nel periodo di riferimento, è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e delle condizioni stabilite dall'A.U.A. Il Gestore dovrà, inoltre, riportare il riassunto degli eventi incidentali che possano avere provocato impatti sull'ambiente e di cui ha già dato comunicazione alle Autorità competenti, corredato dall'elenco di tutte le comunicazioni prodotte per effetto di ciascun evento;
3. quantitativo espresso in t/anno delle materie prime trattate;
4. quantitativo espresso in t/anno dei prodotti finiti;
5. consumo totale di combustibile per tonnellata di materie prime trattate;
6. consumo di energia per tonnellate di materie prime trattate;
7. emissioni in atmosfera: data di effettuazione dei controlli periodici, accorgimenti adottati al fine del contenimento delle emissioni diffuse e odorigene, modalità e frequenza delle operazioni di manutenzione dei sistemi di abbattimento;
8. rifiuti: elenco codici CER e quantificazione dei rifiuti prodotti.

Il Rapporto potrà essere completato con tutte le informazioni che il Gestore vorrà aggiungere per rendere più chiara la valutazione dell'esercizio dello stabilimento.

Art. 12) Le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione possono essere modificate, prima della scadenza, in caso di condizioni di criticità ambientale e tenuto conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili, in accordo a quanto disposto dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. n° 59/2013. In caso di modifica dell'attività, dell'impianto o della dotazione depurativa, il Gestore deve rispettare le norme e le prescrizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. sopracitato, dandone preventiva comunicazione a questa Direzione.

Art. 13) Il Dipartimento ARPA di Messina eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della L.R. del 03.05.2001, n. 6.

Art. 14) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi del D. Lgs. n° 152/06 adottando, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, oltre ai poteri di ordinanza, le sanzioni previste dalla vigente normativa.

Art. 15) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Art. 16) Il presente atto ha una durata di quindici anni dalla data di notifica del presente provvedimento. La domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 17) Si dispone, dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente, l'inoltro del presente documento al SUAP di San Pier Niceto (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, alla STA di Messina, al Dipartimento Regionale dell'Ambiente, all'ARPA di Messina e all'Ufficio Tecnico del Comune di San Pier Niceto (ME) dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

Art. 18) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso nello stabilimento sito in C.da S. Biagio Zona industriale del Comune di San Pier Niceto (ME).

Vengono approvati gli allegati tecnici all'istanza depositati agli atti di questa Direzione.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, custodita presso gli Uffici di questa Direzione, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo, in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva,

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Messina, li 04.04.2022

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. ssa Heana Padovano

Il Responsabile del Servizio
Dott. Cosimo Cammaroto
Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001
(D.D. n. 688 del 01/07/2021)

I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi degli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Data della firma digitale

Il Responsabile del Servizio
Dott. Cosimo Cammaroto
Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001
(D.D. n. 688 del 01/07/2021)



COMUNE DI SAN PIER NICETO

(Città Metropolitana di Messina)

UFFICIO TECNICO

All. 1

Prot. _____

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
V DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE
 Servizio Tutela Aria e Acque –
 Ufficio Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale
protocollo@pec.prov.me.it

ALL'AREA 2 DEMANIO MARITTIMO
 Struttura Territoriale dell'Ambiente di Messina
 UOB Territoriale Ambientale 2
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

ALL'I.R.S.A.P. CENTRO DIREZIONALE
 Polo Artigianale Lardereria di Messina
info@pec.irsapsicilia.it

E p.c. SA.FIRE Protection s.r.l.
posta@pec.sasrl.it
ingpracanica@pec.it

OGGETTO: PARERE DI COMPETENZA in ambito urbanistico, igienico sanitario ed acustico, nell'ambito della Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. n.59 del 13.03.2013 ed alla circolare Ass.to Reg.le Territorio ed Ambiente del 10.04.2014.
Ditta: "SA FIRE PROTECTION s.r.l."

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

- **Vista** la richiesta avanzata nella Conferenza dei Servizi del 16/11/2021 indetta dalla Città Metropolitana, in merito al parere di competenza in ambito urbanistico, igienico sanitario ed acustico, nell'ambito della Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. n.59 del 13.03.2013 ed alla circolare Ass.to Reg.le Territorio ed Ambiente del 10.04.2014 della ditta "SA FIRE PROTECTION s.r.l." P. IVA 01751220839, con sede in San Pier Niceto c.da San Biagio;
- **Viste** la C.E. n.30 del 23/12/2011, C.E. in variante n. 11 del 13/09/2012 e la C.E. in II variante n. 14 dell'11.12.2015, inerente la costruzione di un capannone industriale con uffici annessi, per la produzione di sistemi antincendio, da sorgere in San Pier Niceto c.da San Biagio;
- **Visto** il parere igienico sanitario favorevole rilasciato da ASP Milazzo in data 01/12/2015 prot. 3728;
- **Vista** l'Agibilità dell'immobile in oggetto prot. 2447/16 rilasciata in data 03/05/2016;



COMUNE DI SAN PIER NICETO

(Città Metropolitana di Messina)

UFFICIO TECNICO

- **Visto** il parere igienico sanitario favorevole rilasciato da ASP Milazzo in data 12/07/2016 prot. 2096 relativamente alla cabina di verniciatura;
- **Vista** l'autorizzazione definitiva allo scarico in fogna IRSAP prot. 5515/2018;
- **Visto** la Licenza di attingimento per la derivazione e utilizzazione di acque rinvenute a mezzo pozzo trivellato rilasciata dall'Ufficio del Genio Civile con nota prot.12402 del 26/01/2021;
- **Visto** lo studio fonometrico redatto ai sensi del D.P.M.C. 14/11/1997 dal P.I. Domenico Aricò, attestante il rispetto delle prescrizioni in termini di inquinamento acustico;
- **Visto** il provvedimento sindacale n.15 del 2/12/2021, con il quale il Sindaco, ha nominato il sottoscritto, Responsabile degli atti di gestione dell'Area Tecnica;

RILASCIA

parere favorevole in termini di compatibilità urbanistica e igienico-sanitaria dell'attività in oggetto, ai sensi del D.P.R. 380/2001 e del R.D. 1265/1934, ed inoltre autorizza la ditta SA.FIRE. Protection s.r.l. allo scarico delle acque meteoriche provenienti dalle rete di drenaggio, nella rete acque bianche comunali.

Distinti saluti

San Pier Niceto 13/01/2022

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

(*geom. Nicola ISGRO*)





REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
 Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
 Dipartimento dell'Ambiente

Struttura Territoriale dell'Ambiente di Messina
UOB Territoriale Ambientale 2
 Via Geraci Is.87 - 98123 Messina
 Tel.090-29.28.649 – Fax 090-29.82.360
 Mail : updm.messina@regione.sicilia.it
 Pec : dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

COMUNE DI SAN PIER NICETO		
2829		
31 MAR, 2022		

Messina, prot. n 0021048 del 29/03/2022

Rif. prot. n° del

Oggetto: Ditta SA FIRE PROTECTION S.R.L. – Richiesta Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 e ss.mm.ii. per l'attività di costruzione e manutenzione di impianti e apparecchiature antincendio e attività di granigliatura per manutenzione estintori usati, nello stabilimento sito in C.da S. Biagio s.n.c., zona industriale NCT Comune di San Pier Niceto (ME), foglio di mappa 1 particella 970.

Parere endoprocedimentale per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. – TRASMISSIONE PARERE PROT. 0021030 DEL 29/03/2022

AI SUAP del Comune di
SAN PIER NICETO (ME)
utc@pec.comune.sanpierniceto.me.it

Alla Città Metropolitana di Messina
protocollo@pec.prov.me.it

e p.c.

Ditta SA FIRE PROTECTION S.R.L.
posta@pec.sasrl.it

In riferimento alla Ditta indicata in oggetto, per il seguito di competenza si trasmette il parere endoprocedimentale alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., prot. 0021030 del 29/03/2022.



IL DIRIGENTE AD INTERIM S.T.A. DI MESSINA

Dott. Antonino Lo Dico



REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente

Struttura Territoriale dell'Ambiente di Messina
UOB Territoriale Ambientale 2
Via Geraci Is.87 - 98123 Messina
Tel.090-29.28.649 – Fax 090-29.82.360
Mail: updm.messina@regione.sicilia.it
Pec: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Prot. n. 0021030 del 29/03/2022

Rif. prot n _____ del _____

All. n. _____

OGGETTO: Ditta SA FIRE PROTECTION S.R.L. – Richiesta Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 e ss.mm.ii. per l'attività di costruzione e manutenzione di impianti e apparecchiature antincendio e attività di granigliatura per manutenzione estintori usati, nello stabilimento sito in C.da S. Biagio s.n.c., zona industriale NCT Comune di San Pier Niceto (ME), foglio di mappa 1 particella 970.
Parere endoprocedimentale per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. –

Annullamento e sostituzione in autotutela del parere endoprocedimentale prot. 0018171 del 18/03/2022

Parere endoprocedimentale A.U.A. n. 5/2022

Considerazioni generali

- VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii. ed in particolare la parte V “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”;
- VISTO** l’art. 269 del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. che recita testualmente:
- comma 1: “[...] L’autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni”;
 - comma 4 lettera c): “L’autorizzazione stabilisce, ai sensi degli articoli 270 e 271: [...] c) per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni, anche di carattere gestionale, finalizzate ad assicurare il contenimento delle fonti su cui l’autorità competente valuti necessario intervenire”;
- VISTO** l’articolo 271 del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii., che recita testualmente:
- comma 4: “i piani e i programmi di qualità dell’aria previsti dalla normativa vigente possono stabilire appositi valori limite di emissione e prescrizioni più restrittivi di quelli contenuti negli Allegati I, II e III e V alla parte quinta del presente decreto, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio, purché ciò sia necessario al perseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell’aria”;
 - comma 5: “Per gli impianti e le attività degli stabilimenti anteriori al 1988, anteriori al 2006 o nuovi l’autorizzazione stabilisce i valori limite di emissione e le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio ed i combustibili utilizzati, a seguito di un’istruttoria che si basa sulle migliori tecniche disponibili e sui valori e sulle prescrizioni fissati nelle normative di cui al comma 3 e nei piani e programmi di cui al comma 4. [...]”.
- VISTO** l’art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che testualmente recita che “[...] Non sono sottoposti ad autorizzazione di cui al presente titolo gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività elencati nella parte I dell’Allegato IV alla parte quinta del presente decreto;
- VISTO** l’art. 272-bis del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che testualmente recita che “[...] le autorizzazioni possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti [...]” e che tali autorizzazioni possono anche prevedere “[...] concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE/m³ o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento”;
- VISTO** l’art. 273-bis del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che disciplina i medi impianti di combustione ed in particolare il comma 5 che fissa per gli impianti esistenti la tempistica per l’adeguamento ai valori limite e alle prescrizioni fissati nell’Allegato I e nell’Allegato V alla Parte Quinta del citato decreto;
- VISTO** il D.A. n. 175/GAB del 9 agosto 2007, che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera nel territorio della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.A. n. 176/GAB del 9 agosto 2007, con il quale è stato approvato il “Piano regionale di coordinamento

- della qualità dell'aria" ai fini del conseguimento, sul territorio regionale, dei valori limite e dei valori bersaglio di qualità dell'aria, in linea con quanto previsto dalla vigente normativa di settore;
- VISTO** l'art. 2 del D.A. 176/2007 come modificato dal D.A. 19/GAB del 11 marzo 2010, che, in considerazione del progressivo miglioramento e dell'elevata efficacia delle migliori tecnologie in atto disponibili, e fatto salvo quanto eventualmente disposto dalla normativa regionale, così come indicato all'art. 271, commi 3 e 4, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e/o dalla normativa statale di settore per specifiche tipologie di impianti, nella Regione Siciliana sono fissati per le polveri totali, con riferimento agli impianti disciplinati dal paragrafo 5, parte II, Allegato I, alla Parte V del D.Lgs. 152/06 i seguenti valori limite massimi di emissione:
- a) *per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale:*
 polveri totali (PTS): 20 mg/ Nm³ (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);
- b) *per le altre aree:*
 polveri totali (PTS): 40 mg/ Nm³ (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);
- VISTO** il D.A. 4 settembre 2002 "Dichiarazione del comprensorio del Mela quale area ad elevato rischio di crisi ambientale", che riporta: *Art. 1 - L'area costituita dai territori dei comuni di Condrò, Gualtieri Sicaminò, Milazzo, Pace del Mela, S. Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela, San Pier Niceto è dichiarata "area ad elevato rischio di crisi ambientale del comprensorio del Mela";*
- VISTO** il D.A. n. 191/17 del 30/03/01, che definisce gli adempimenti a carico di imprese a ridotto inquinamento ambientale sostitutivi dell'obbligo di effettuare periodiche analisi delle emissioni;
- VISTO** il D.A. n. 74/GAB del 8 maggio 2009, "Linee-guida per l'adozione delle autorizzazioni in via generale previste dall'art. 272, comma 2, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per le attività trasferite alle Province Regionali ai sensi della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71";
- VISTA** la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- VISTO** il D.M. 5 aprile 2006, n. 186 (regolamento recante modifiche al D. Mi. del 5 febbraio 1998);
- VISTO** il Decreto dell'Assessore Regionale per il Territorio e Ambiente, n. 154/GAB del 24 settembre 2008 – Approvazione delle linee guida per il contrasto al fenomeno delle emissioni di sostanze odorogene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico";
- VISTA** la Circolare n. 58348 del 27 luglio 2009 "Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per le attività produttive che rientrano nei casi previsti dagli articoli 36 e 37 della legge regionale 15 maggio 2000" che al punto 2 chiarisce che "ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 447/98 e ss.mm.ii. il procedimento ha inizio al momento della presentazione della domanda, regolare e completa, presso il S.U.A.P. territorialmente competente, il quale comunica all'interessato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 9 della L. R. n. 10 del 30 aprile 1991";
- VISTO** il D.Lgs. n. 128 del 29/06/2010 che integra ed aggiorna il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 di "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- VISTO** l'art.11, comma 110, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012. Legge di stabilità regionale" che sopprime le Commissioni Provinciali per la Tutela dell'Ambiente e la lotta contro l'Inquinamento e trasferisce le relative funzioni all'Assessorato Regionale Territorio e dell'Ambiente;
- VISTA** la Legge Regionale n. 21 del 12 Agosto 2014 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 68 recante "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa";
- VISTO** il D.Lgs. 30 luglio 2020 n° 102 " Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170".
- VISTO** il D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183 di "Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25/11/2015, relativa alla limitazione delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della Legge 12 agosto 2016, n. 170";
- VISTO** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 268 del 18 luglio 2018 di approvazione del "Piano Regionale di tutela della qualità dell'aria in Sicilia" elaborato in conformità al Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 e ss.mm.ii. di attuazione della direttiva 2008/50/UE;
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 1986 n. 27 Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 8 giugno 1977, n. 39 e successive modificazioni e integrazioni;

- VISTO** l'art. 40, comma 1, lettera d) della sopracitata L.R. 27/1986 che attribuisce ai Comuni le competenze per il rilascio delle autorizzazioni degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi che non recapitano in pubbliche fognature previo parere della ex Commissione Provinciale per la Tutela dell'Ambiente e la lotta contro l'inquinamento competente per territorio;
- VISTA** la Circolare del Dirigente Generale di questo Dipartimento n. 36570 del 04/08/2014 avente ad oggetto "Chiarimenti in ordine al parere endoprocedimentale previsto dall'art. 40 della L.R. 27/1986 nelle autorizzazioni allo scarico dei reflui il cui soggetto istituzionale competente è il Comune";
- VISTO** la deliberazione di Giunta n. 239 del 27 giugno 2019 di approvazione del "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3 modifica del D. P. Reg. 18 gennaio 2013 n.6 e successive modifiche ed integrazioni" con la quale è stato approvato, tra gli altri, il nuovo funzionigramma di questo Dipartimento Regionale dell'Ambiente;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 2799 del 19 giugno 2020 con il quale, in esecuzione della Delibera della Giunta Regionale n. 256 del 19 giugno 2020, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale Ambiente al Dott. Giuseppe Battaglia;
- VISTO** l'affidamento ad interim dell'incarico di Responsabile della Struttura Territoriale Ambientale di Messina a Dott. Antonino Lo Dico, prot. ARTA n. 11733 del 28/02/2022;
- VISTO** il D.D.G. n. 6 del 13/01/2022 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente con il quale è stato conferito alla dott.ssa Rosa Commendatore l'incarico di Dirigente Responsabile dell'U.O.B. Territoriale Ambientale 2 di Messina.

PREMESSO:

- ✓ che la Città Metropolitana di Messina, V Direzione Ambiente e Pianificazione – Ufficio AUA, a seguito di richiesta AUA pervenuta dal SUAP di San Pier Niceto (ME) – pratica n. 01751220839-28032021-1914 Ditta SA FIRE PROTECTION S.R.L., con nota prot. 0035389/21 del 18/10/2021 (prot. ARTA n. 71218 del 19/10/2021), per l'attività di costruzione e manutenzione di impianti e apparecchiature antincendio e attività di granigliatura per manutenzione estintori usati, nello stabilimento sito in C.da S. Biagio s.n.c., zona industriale NCT Comune di San Pier Niceto (ME), foglio di mappa 1 particella 970, indice la conferenza di servizi in modalità telematica per il 16/11/2021;
- ✓ che questo Ufficio, STA di Messina, non avendo ricevuto alcuna documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria, con nota prot. 72293 del 22/10/2021, ne richiede la trasmissione al SUAP del Comune di San Pier Niceto;
- ✓ che il SUAP del Comune di San Pier Niceto trasmette il 26/10/2021 via pec l'istanza AUA della Ditta SA FIRE PROTECTION S.R.L. (prot. ARTA n. 73261 del 27/10/2021), con la documentazione tecnica progettuale:
 - 01751220839-28032021-1914.SUAP.PDF (Riepilogo Pratica SUAP)
 - 01751220839-28032021-1914.002.PDF (Planimetria generale scala 1:200)
 - 01751220839-28032021-1914.005.PDF (Allegata ricevuta di versamento tramite conto corrente postale)
 - 01751220839-28032021-1914.013.PDF (Fotogramma dal satellite dello stabilimento)
 - 01751220839-28032021-1914.014.PDF (Carta IGM 1:25000 con l'indicazione del sito)
 - 01751220839-28032021-1914.017.PDF (Scheda dell'impianto di abbattimento punto di emissione E1)
 - 01751220839-28032021-1914.018.PDF (Scheda dell'impianto di abbattimento punto di emissione E3)
 - 01751220839-28032021-1914.019.PDF (Scheda dell'impianto di abbattimento punto di emissione E2)
 - 01751220839-28032021-1914.020.PDF (Relazione tecnica)
 - 01751220839-28032021-1914.021.PDF (Quadro riassuntivo delle emissioni)
 - 01751220839-28032021-1914.022.PDF (Planimetria punti di emissione)
 - 01751220839-28032021-1914.034.PDF (Dimensionamento vasca prima pioggia)

per i seguenti titoli abilitativi richiesti:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte III del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e all'art. 40 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- ✓ che la Città Metropolitana di Messina, V Direzione Ambiente e Pianificazione - Ufficio AUA, con nota prot. 0039111/21 del 17/11/2021 trasmette il verbale della conferenza di servizio del 16/11/2021 in cui viene richiesta documentazione integrativa. Si evidenzia, nello stesso verbale, che la Ditta è in possesso di un'autorizzazione rilasciata dall'IRSAP (All. I) per lo "scarico dei reflui nella rete consortile", prot. 5515/2018 del 22/02/2018 (con validità di quattro anni dalla data del rilascio), "la conferenza concorda nell'opportunità di coinvolgere l'IRSAP vista la necessità di autorizzare un nuovo scarico (acque di dilavamento) nella rete consortile";
- ✓ che la Città Metropolitana di Messina, V Direzione Ambiente e Pianificazione – Ufficio AUA, a seguito delle integrazioni trasmesse dalla Ditta SA FIRE PROTECTION S.R.L., pervenute tramite SUAP, con nota prot.

0042362/21 del 15/12/2021 (prot. ARTA n. 84896 del 16/12/2021) indice nuova conferenza di servizi in modalità telematica per il 11/01/2022;

- ✓ che questo Ufficio, STA di Messina, non avendo ricevuto la documentazione integrativa, con nota prot. 85580 del 21/12/2021, ne richiede la trasmissione al SUAP del Comune di San Pier Niceto;
- ✓ che il SUAP del Comune di San Pier Niceto trasmette il 20/12/2021 via pec integrazione pratica AUA della Ditta SA FIRE PROTECTION S.R.L. (prot. ARTA n. 86321 del 23/12/2021) con allegati:
 - ASP MESSINA CABINA VERNICIATURA.pdf
 - Autorizzazione_Definitiva_Scarico_SA_FIRE_PROTECTION_signed.pdf
 - INCARICO FIRMATO.pdf
 - Nota prot. 12402 del 26/01/2021 - Licenza di Attingimento - Ditta SA FIRE PROTECTION s.r.l. pdf
 - PARERE ASP.pdf
 - PLANIMETRIA LOCALIZZAZIONE POZZO.pdf
 - PLANIMETRIA SCARICO ACQUE NERE.pdf
 - PLANIMETRIA SCARICO ACQUE NON NERE.pdf
 - Rapporto analisi reflui 23.06.2020.pdf
- ✓ il Comune di San Pier Niceto – Ufficio Tecnico, con nota prot. 387 del 13/01/2022 (prot. ARTA n. 2126 del 17/01/2022) esprime il parere di competenza in ambito urbanistico, igienico sanitario ed acustico, nell'ambito della AUA: *"parere favorevole in termini di compatibilità urbanistica e igienico-sanitaria dell'attività in oggetto, ai sensi del D.P.R. 380/2001 e del R.D. 1265/1934, ed inoltre autorizza la Ditta SA FIRE PROTECTION S.R.L. allo scarico delle acque meteoriche provenienti dalle reti di drenaggio, nella rete acque bianche comunali"*;
- ✓ il SUAP del Comune di San Pier Niceto trasmette il 18/01/2022 via pec (prot. ARTA n. 2987 del 18/01/2022) il verbale della CdS del 11/01/2022, con allegato (All.1) nota IRSAP assunta al protocollo generale della Città Metropolitana di Messina prot. 0043380/21 del 23/12/2021, con la quale l'IRSAP ribadisce la propria competenza dell'autorizzazione allo scarico nella rete fognaria delle acque nere, rimanendo di competenza comunale la gestione della rete di drenaggio delle acque meteoriche" e conferma il provvedimento rilasciato con prot. 5515 del 22/02/2018;

CONSIDERATA la richiesta della Ditta SA FIRE PROTECTION S.R.L., in fase di istanza di AUA, per l'attività di costruzione e manutenzione di impianti e apparecchiature antincendio e attività di granigliatura per manutenzione estintori usati, nello stabilimento sito in C.da S. Biagio s.n.c., zona industriale NCT Comune di San Pier Niceto (ME), foglio di mappa 1 particella 970.

La Ditta, come riportato nella relazione tecnica, per l'attività di costruzione delle apparecchiature antincendio, *acquista acciai di vario tipo e di varie dimensioni, che successivamente sono sottoposti alle seguenti lavorazioni: - taglio; - fresatura; - tornitura; - troncatrice; - piegatura; - saldatura (ove prevista); - sgrassaggio (ove prevista la verniciatura); - verniciatura (in alcuni casi); - assemblaggio. A tale scopo la ditta intende utilizzare i seguenti macchinari: - sega a nastro; - vari tipi di frese; - tornio; - troncatrice a disco; - punzonatrice; - piegatubi; - saldatrici di tipo MAG e TIG; - cabina di verniciatura a secco pressurizzata.*

Tutte le operazioni di lavorazione dei metalli sono esclusivamente di tipo meccanico e non è previsto alcun tipo di taglio termico.

Alcuni pezzi prodotti o acquistati, quali tubi di acciaio al carbonio ASTM A106 di vario diametro, flange in acciaio al carbonio ASTM A105, tubi in acciaio inox di vario diametro, curve, profilati di acciaio richiedono un trattamento di saldatura.

La ditta, per ridurre la diffusione di tali inquinanti nell'ambiente di lavoro, ha predisposto un'area di saldatura con un braccio autoportante aspirante che consiste nel catturare gli inquinanti aerodispersi il più vicino possibile alla sorgente di emissione (max 25-30 cm), prima che essi possano diffondersi nella zona delle vie respiratorie e disperdersi nell'atmosfera del locale di lavoro. L'aria di saldatura aspirata tramite la cappetta snodata, attraversa la tubazione realizzata in robusta lamiera, giunge al ventilatore avente portata teorica di 1500 mc/h e da qui al sistema di filtrazione e quindi fuoriesce all'esterno attraverso un unico camino di espulsione (punto di emissione E2).

Il ciclo di lavorazione è costituito dalle seguenti fasi: - sgrassaggio dei pezzi; - asciugatura; - verniciatura; - essiccazione.

Per tale ciclo di lavorazione è utilizzata una cabina/forno di verniciatura a secco realizzata in lamiera di acciaio zincato, posta all'esterno dello stabilimento. La cabina è munita di un apparato di termoventilazione che immette una quantità di aria filtrata ed eventualmente riscaldata (circa 30000 m3/h) dall'alto e da due gruppi di estrazione aria, che aspirano da 2 pedane laterali circa 40000 m3/h di aria, che dopo filtrazione, viene espulsa all'esterno da un camino (punto di emissione E1). Il riscaldamento dell'aria, se richiesto, è effettuato tramite bruciatore Riello mod. Rg 5D, alimentato a gasolio, della potenzialità termica di 254000 Kcal/h, i cui fumi di combustione sono

espulsi tramite apposito camino (punto di emissione E0).

Oltre alla costruzione di nuovi impianti antincendio, la ditta si occupa della manutenzione dei vecchi estintori già utilizzati in commercio. Tale operazione comporta un doppio tipo di emissione in atmosfera:

- la granigliatura;
- la verniciatura/essiccazione.

Al fine di garantire le migliori condizioni operative ed ambientali l'impianto è costantemente mantenuto in depressione da un sistema di abbattimento ed aspirazione delle polveri costituito da un filtro autopulente a cartucce con relativo aspiratore (punto di emissione E3).

CONSIDERATO che per quanto attiene le emissioni in atmosfera:

Le attività che producono emissioni di polveri avvengono in un ambiente confinato dotato di cappe di aspirazione che convogliano l'aria aspirata nell'impianto d'abbattimento polveri e da qui tramite punti di emissione E₁, E₂, E₃ all'atmosfera.

P. E	Provenienza	Portata (Nm ³ /h)	Inquinante	Altezza camino (m)	Impianto di abbattimento
E ₁	Cabina Verniciatura/Essiccazione	37270	Polveri Solventi (come C.O.T.)	12	F.T. + C.A.
E ₂	Stazione di saldatura	1398	Polveri totali Polveri inorganiche NOx	12	F.T.
E ₃	Impianto di granigliatura	2795	Polveri	12	Filtro a cartucce

CONSIDERATO che per la gestione acque, aree ed impianti:

L'IRSAP con nota assunta al protocollo generale della Città Metropolitana di Messina prot. 0043380/21 del 23/12/2021, rilascia l'autorizzazione allo scarico nella rete fognaria delle acque nere.

Il Comune di San Pier Niceto – Ufficio Tecnico, con nota prot. 387 del 13/01/2022 (prot. ARTA n. 2126 del 17/01/2022) esprime "parere favorevole in termini di compatibilità urbanistica e igienico-sanitaria dell'attività in oggetto, ai sensi del D.P.R. 380/2001 e del R.D. 1265/1934, ed inoltre autorizza la Ditta SA FIRE PROTECTION S.R.L. allo scarico delle acque meteoriche provenienti dalle reti di drenaggio, nella rete acque bianche comunali";

CONSIDERATO che la Ditta SA FIRE PROTECTION S.R.L. per le attività di saldatura e verniciatura è provvista di atto autorizzativo in corso di validità: PRESA D'ATTO n. 17/2016 prot. 29959/16 del 21/09/2016, rilasciata dalla Direzione Ambiente della Città Metropolitana di Messina, di adesione alle Autorizzazioni in via generale per le emissioni in atmosfera di cui alla D.D. n. 64 del 13/10/2009 (verniciatura E₁) e D.D. n. 65 del 13/10/2009 (saldatura E₂);

RITENUTO di poter procedere alla formulazione del parere endoprocedimentale di competenza per le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 in oggetto;

RITENUTO di considerare il presente parere suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente.

Questo Ufficio, per quanto sopra visto, ritenuto e considerato, fatti salvi eventuali altri pareri e/o visti e/o autorizzazioni che dovranno essere acquisiti da altri Enti, per l'attività della Ditta SA FIRE PROTECTION S.R.L. di costruzione e manutenzione di impianti e apparecchiature antincendio e l'attività di granigliatura per manutenzione estintori usati, nello stabilimento sito in C.da S. Biagio s.n.c., zona industriale NCT Comune di San Pier Niceto (ME), foglio di mappa 1 particella 970, esprime parere favorevole per le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto dei limiti di emissione indicati nella tabella e prescrizioni.

Valori limiti di emissione

P. E	Provenienza	Portata m ³ /h	Inquinante	V.L.E (mg/Nm ³)	Sistema di abbattimento
E ₃	Impianto di granigliatura	2795	Polveri totali ⁽¹⁾	20	Filtro a cartucce

Il gestore dello stabilimento dovrà rispettare le prescrizioni di cui al seguente elenco:

1. il gestore, in merito alle verifiche da effettuare sul punto di emissione E_3 in regime di autocontrollo dovrà eseguire, con frequenza annuale, le verifiche analitiche, dandone congruo preavviso alle Autorità di controllo;
2. i valori limite di emissione sono fissati sulla base di quanto dichiarato dal gestore dello stabilimento negli elaborati tecnici prodotti ed in conformità alle pertinenti norme previste dalla parte V del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
3. i condotti, le sezioni e i siti di prelievo, le piattaforme di lavoro relativi all'esecuzione di misurazioni delle emissioni periodiche manuali o automatiche dovranno essere conformi ai requisiti strutturali e tecnici, indicati nella norma tecnica UNI EN 15259:2008 ed alle considerazioni di natura pratica relative agli strumenti di misura descritti nella norma UNI EN ISO 1691-1-1:2013;
4. l'accesso alle postazioni di prelievo deve avvenire in sicurezza, in accordo alla normativa di settore vigente (D.Lg. n. 81/2008 e ss.mm.ii.), presso i punti di misurazione dovrà essere disponibile quanto necessario (alimentazione elettrica, servizi ausiliari, ecc.) per permettere l'esecuzione dei campionamenti, assicurando le opportune condizioni di protezione dagli agenti atmosferici per gli operatori e le apparecchiature;
5. i risultati analitici dei controlli a carico del gestore dovranno riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione, così come descritta e documentata nel metodo di campionamento/analisi impiegato. Il valore limite si intende rispettato se la concentrazione, calcolata come media dei valori analitici di almeno tre campioni consecutivi che siano effettuati secondo le prescrizioni dei metodi di campionamento e che siano rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione. Nel caso in cui i metodi di campionamento individuati nell'autorizzazione prevedano, per specifiche sostanze, un periodo minimo di campionamento superiore alle tre ore, è possibile utilizzare un unico campione ai fini della valutazione della conformità delle emissioni ai valori limite;
6. nel caso il gestore, nei controlli di propria competenza, accerti che i valori misurati siano superiori ai valori limite prescritti, è tenuto a comunicarli agli Enti competenti per il controllo e alla STA di Messina entro le successive 24 ore;
7. il gestore dovrà assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi di abbattimento (filtri), al fini di garantire la perfetta efficienza, secondo le indicazioni del fornitore in accordo alle condizioni di utilizzo;
8. gli Organi di controllo (Città Metropolitana e ARPA Sicilia S.T. di Messina), effettueranno con periodicità annuale, o ogni qual volta lo ritengano necessario, la verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti, anche in concomitanza con gli autocontrolli a carico del gestore;
9. in caso di impossibilità ad effettuare i controlli periodici o in caso di fermo prolungato di un impianto con emissioni convogliate in atmosfera, il gestore dovrà provvedere a darne comunicazione preventiva ed a giustificare adeguatamente il mancato adempimento;
10. ai sensi dell'art. 271, commi 14 e 20-ter, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., in caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il gestore dovrà procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile ed informare tempestivamente (fax; e-mail, ecc.) STA di Messina, la Città Metropolitana di Messina e la S.T. ARPA di Messina. Dovrà inoltre essere annotato su apposito registro, secondo lo schema riportato in appendice 2 dell'Allegato VI, alla Parte quinta, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., il motivo dell'interruzione del funzionamento degli impianti, nonché la data e l'ora dell'interruzione e del ripristino e la durata, in ore, della fermata. Detto registro deve essere tenuto a disposizione degli Organi competenti al controllo;
11. le relazioni di analisi e le relazioni periodiche dovranno essere trasmesse, anche a mezzo elettronico, all'Area 2/DRA – STA di Messina e agli Organi di controllo (Città Metropolitana di Messina e Struttura Territoriale di ARPA Sicilia competente per territorio) entro 60 giorni dalla data del campionamento;
12. ai sensi dell'art. 269, comma 8 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ogni modifica che comporti una variazione di quanto indicato nel progetto o nella relazione tecnica allegati alla domanda A.U.A. deve essere comunicata alla STA di Messina, alla Città Metropolitana di Messina, al S.U.A.P. di Messina e alla S.T. ARPA di Messina. In caso di modifica sostanziale dovrà essere presentata domanda di aggiornamento dell'autorizzazione;
13. per le emissioni diffuse, in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di prodotti polverulenti, dovranno essere rispettate le prescrizioni e le direttive contenute nell'Allegato V della parte V del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., in particolare:
 - ✓ le superfici pavimentate di piazzali ed aree soggette a movimentazione e transito di automezzi devono essere mantenute pulite, provvedendo periodicamente, e comunque in caso di necessità, alla rimozione del materiale polverulento ed al lavaggio;
 - ✓ i mezzi utilizzati per il trasporto dei materiali dovranno essere dotati di sistemi di contenimento delle emissioni diffuse;

- ✓ osservanza del D.A. 24/09/2008 n.154/GAB "Approvazione delle linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico";
14. il gestore dovrà relazionare, con periodicità almeno annuale, agli Organi di controllo (S.T. ARPA di Messina e Città Metropolitana di Messina) competenti per territorio ed alla STA di Messina, sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e puntuali e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine della loro efficacia;
 15. la gestione dello stabilimento deve essere effettuata, in ogni caso, senza arrecare pericolo per la salute e per la sicurezza dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizi all'ambiente;
 16. per gli inquinanti non espressamente indicati si dovranno rispettare i limiti dell'Allegato I, Parte V del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

Il mancato rispetto delle previsioni progettuali, delle prescrizioni e/o condizioni sopra riportate, annulla l'efficacia del presente parere endoprocedimentale. È fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'evolversi della normativa di settore.

Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rimanda agli elaborati allegati che costituiscono parte integrante del presente parere. Si rimanda altresì ai contenuti ed alle prescrizioni tecniche del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e/o delle altre norme tecniche di settore vigenti in materia.

Il venir meno del rispetto delle previsioni progettuali e delle prescrizioni sopra riportate annulla l'efficacia del presente parere.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto entro 60 giorni dalla notifica ricorso al T.A.R. e entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

Si invita a trasmettere a questo Ufficio e al Dipartimento Regionale dell'Ambiente copia dell'A.U.A. che sarà rilasciata.

Il Dirigente
UOB Territoriale Ambientale 2 - Messina
Dott.ssa Rosa Commendatore



IL DIRIGENTE AD INTERIM S.T.A. DI MESSINA

Dott. Antonino Lo Dico

